

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/Cf (2005/2006)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente <i>Rel. ed Est.</i>
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece;

nella riunione tenuta in Roma il 20 luglio 2005, ha adottato le decisioni che qui di seguito si trascrivono:

**1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 14.7. 2005, EX ART. 22, COMMA 1, LETT.A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' NON AMMESSE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.**

In data 14 luglio 2005, il Presidente Federale ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 del C.G.S., a questa Corte di esprimere il proprio parere sulla possibilità che una società, già ripescata nelle ultime cinque stagioni sportive in un campionato diverso da quello in cui aspira ad essere ripescata per la stagione 2005/2006, possa essere ammessa al beneficio.

Appare alla Corte preliminarmente necessario ricostruire, tanto il quadro della normativa federale che regola i c.d. ripescaggi (*recte*, sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza) quanto la natura ed i presupposti dello stesso istituto del ripescaggio.

In ordine al primo aspetto deve considerarsi che il Consiglio Federale ha regolato la materia dei ripescaggi destinati ad essere applicati per la stagione sportiva 2005/2006 in modo esauriente sin dal 20 dicembre 2004, allorché, attraverso il C.U. n. 148/A, deliberò circa "i principi informativi sul sistema dei ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2005/2006".

In particolare, per quanto concerne le regole di futura applicazione per i campionati di Serie A e di Serie B, il Consiglio si espresse nel senso che si sarebbero utilizzati i criteri delle precedenti stagioni

sportive, stabilendo, poi, relativamente ai campionati di Serie C, che si sarebbe proceduto ai ripescaggi soltanto per integrare l'organico fino a 90 squadre, attraverso la previsione dell'alternanza tra una società di Interregionale e una società di Serie C e mediante una disposizione volta ad escludere dal beneficio le società ripescate nelle cinque stagioni sportive precedenti, fermo rimanendo il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla medesima Serie C.

Lo stesso Consiglio Federale, in data 13 giugno 2005, adottò la deliberazione (riportata nel C.U. n. 224/A) con cui approvò le disposizioni specifiche in materia di ripescaggi per la stagione sportiva 2005/2006, avvalendosi della espressa ed inequivoca delega ad esso conferita attraverso la propria precedente deliberazione –prima illustrata- del 20 dicembre 2004.

Questa notazione preliminare conduce al sicuro risultato della perfetta simmetria tra le due deliberazioni del Consiglio Federale succedutesi nel tempo con riferimento alla medesima stagione sportiva 2005/2006, sicchè sia la piena identità contenutistica tra i principi generali fissati nella prima delle due deliberazioni e la concreta applicazione effettuata nella seconda, sia il preannuncio di tali misure effettuato con largo anticipo rispetto alla stagione di futuro svolgimento, assolvono le deliberazioni stesse da qualunque dubbio di legittimità in punto di astrattezza e generalità delle disposizioni, nonché di difetto di predisposizione di un complesso di norme di sicura e non ambigua conoscibilità da parte di tutte le società interessate.

Deve, quindi, individuarsi nel coerente combinato disposto delle due deliberazioni in esame il quadro normativo al quale far riferimento ai fini dell'espressione del parere richiesto a questa Corte.

Va, in secondo luogo, affrontato il tema della natura del c.d. ripescaggio, al fine di determinare se l'istituto in parola sia congegnato in forme tali da configurare in capo a ciascuna delle società che potenzialmente vi aspirino, un diritto soggettivo perfetto e, quindi, se se ne possa concepire una sua applicazione in forma pressochè meccanica.

La risposta da dare alla indagine deve trarre origine dai fini che assolve l'istituto in parola, a partire dalla sua più ortodossa espressione lessicale di "sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza". Si tratta invero di istituto che mira ad integrare l'organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell'ambito dei limiti numerici previsti dall'ordinamento e conformemente all'assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli *standards* quantitativi applicabili ai vari campionati che, solo in via indiretta e mediata, reca benefici alle società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e finanziari soggetti alla valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti.

Così letto il meccanismo ordinamentale che regola l'istituto del ripescaggio, è evidente che esso, da un lato, non possa essere visto come il bene della vita costituente l'oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società, né che si possa attribuire carattere automatico alla sua applicazione a favore delle società richiedenti, con esclusione dei necessari poteri valutativi, di carattere discrezionale, riservati alla Federazione.

L'osservazione è tanto più vera quanto si consideri che il meccanismo stesso era noto a tutte le società sportive da quasi un semestre prima della adozione della deliberazione consiliare del 13 giugno 2005, cui va, pertanto, disconosciuto carattere costitutivo o anche soltanto novativo, trattandosi soltanto di atto esecutivo di una precedente deliberazione.

Ciò premesso, anche allo scopo di fornire risposta ad una serie di interrogativi e deduzioni fitti confluire nella presente richiesta di parere ad opera di alcune società, la Corte passa ad esaminare il merito della questione ad essa sottoposta.

Le disposizioni concernenti i ripescaggi nell'ambito dei campionati di Serie C prevedono tanto per quello di C/1 quanto per quello di C/2 la regola secondo cui sono escluse dal beneficio del ripescaggio le società ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive.

La disposizione non reca alcun riferimento agli ambiti nei quali il previo ripescaggio, in un arco quinquennale, debba essere avvenuto al fine della preclusione. Essa si limita a porre il divieto da un punto di vista esclusivamente soggettivo, identificando, cioè, il destinatario del divieto ed al tempo stesso lasciando che il divieto viva soltanto con riferimento ad esso, indipendentemente dal contesto nel quale l'eventuale ripescaggio fosse avvenuto nel passato. In altri termini, ciò che conta, nelle intenzioni e nella lettera della disposizione, è che il beneficio non venga riconosciuto più volte nel quinquennio alla medesima società sportiva.

La ragione sottostante a tale scelta va, infatti, collegata alla natura, prima delineata, dello stesso ripescaggio, inteso non come misura soggettivamente premiale ma come rimedio oggettivamente capace di reintegrare l'assetto dei campionati attraverso meccanismi di inserimento.

Ora, la disposizione sui ripescaggi non può affatto autorizzare l'idea che essi realizzino una forma di iscrizione ai campionati alternativa o contraddittoria rispetto al fondamentale principio del riconoscimento del merito sportivo come fonte di legittimazione alla partecipazione ai campionati stessi.

E' evidente che il reiterarsi in un arco temporale ravvicinato di plurimi provvedimenti di ripescaggio a favore di una medesima società opererebbe una indebita eterogeneità dei fini ordinamentali, trasferendo dal terreno del merito sportivo a quello della mera occasionalità il criterio di valutazione per l'iscrizione ai campionati

In conclusione, la Corte esprime il parere che il già avvenuto ripescaggio nel precedente quinquennio di una società ne precluda la reiterazione con riferimento a qualsivoglia dei campionati cui la società stessa aspirerebbe ad essere inserita in forza della normativa in questione.

P.Q.M.

La Corte esprime il parere che siano escluse dal ripescaggio nei campionati di serie C le società che siano state comunque ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive.

**2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 19.7. 2005, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' NON AMMESSE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.**

In data 19 luglio 2005, il Presidente Federale ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 del C.G.S., a questa Corte di esprimere il proprio parere sulla possibilità che la clausola di esclusione dei ripescaggi delle società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive, possa trovare applicazione in via estensiva e/o

analogica anche per la eventuale sostituzione delle società non ammesse ai campionati di Serie A e di Serie B.

Appare alla Corte preliminarmente necessario ricostruire, tanto il quadro della normativa federale che regola i c.d. ripescaggi (*recte*, sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza) quanto la natura ed i presupposti dello stesso istituto del ripescaggio.

In ordine al primo aspetto deve considerarsi che il Consiglio Federale ha regolato la materia dei ripescaggi destinati ad essere applicati per la stagione sportiva 2005/2006 in modo esauriente e lungimirante sin dal 20 dicembre 2004, allorché, attraverso il C.U. n. 148/A, deliberò circa “i principi informativi sul sistema dei ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2005/2006”.

In particolare, per quanto concerne le regole di futura applicazione per i campionati di Serie A e di Serie B, il Consiglio si esprime nel senso che si sarebbero utilizzati i criteri delle precedenti stagioni sportive, stabilendo, poi, relativamente ai campionati di Serie C, che si sarebbe proceduto ai ripescaggi soltanto per integrare l'organico fino a 90 squadre, attraverso la previsione dell'alternanza tra una società di Interregionale e una società di Serie C e mediante una disposizione volta ad escludere dal beneficio le società ripescate nelle cinque stagioni sportive precedenti, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla medesima Serie C.

Lo stesso Consiglio Federale, in data 13 giugno 2005, adottò la deliberazione (riportata nel C.U. n. 224/A) con cui approvò le disposizioni specifiche in materia di ripescaggi per la stagione sportiva 2005/2006, avvalendosi della espressa ed inequivoca delega ad esso conferita attraverso la propria precedente deliberazione –prima illustrata- del 20 dicembre 2004.

Questa notazione preliminare conduce al sicuro risultato della perfetta simmetria tra le due deliberazioni del Consiglio Federale succedutesi nel tempo con riferimento alla medesima stagione sportiva 2005/2006, sicché sia la piena identità contenutistica tra i principi generali fissati nella prima delle due deliberazioni e la concreta applicazione effettuata nella seconda, sia il preannuncio di tali misure effettuato con largo anticipo rispetto alla stagione di futuro svolgimento, assolvono le deliberazioni stesse da qualunque dubbio di legittimità in punto di astrattezza e generalità delle disposizioni, nonché di difetto di predisposizione di un complesso di norme di sicura e non ambigua conoscibilità da parte di tutte le società interessate.

Deve, quindi, individuarsi nel coerente combinato disposto delle due deliberazioni in esame il quadro normativo al quale far riferimento ai fini dell'espressione del parere richiesto a questa Corte.

Va, in secondo luogo, affrontato il tema della natura del c.d. ripescaggio, al fine di determinare se l'istituto in parola sia congegnato in forme tali da configurare in capo a ciascuna delle società che potenzialmente vi aspirino, un diritto soggettivo perfetto e, quindi, se se ne possa concepire una sua applicazione in forma pressochè meccanica.

La risposta da dare alla indagine deve trarre origine dai fini che assolve l'istituto in parola, a partire dalla sua più ortodossa espressione lessicale di “sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza”. Si tratta invero di istituto che mira ad integrare l'organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell'ambito dei limiti numerici previsti dall'ordinamento e conformemente all'assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli *standards* quantitativi applicabili ai vari campionati che, solo in via indiretta e mediata, reca benefici alle società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e finanziari soggetti alla valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti.

Così letto il meccanismo ordinamentale che regola l'istituto del ripescaggio, è evidente che esso, da un lato, non possa essere visto come il bene della vita costituente l'oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società, né che si possa attribuire carattere automatico alla sua applicazione a favore delle società richiedenti, con esclusione dei necessari poteri valutativi, di carattere discrezionale, riservati alla Federazione.

L'osservazione è tanto più vera quanto si consideri che il meccanismo stesso era noto a tutte le società sportive da quasi un semestre prima della adozione della deliberazione consiliare del 13 giugno 2005, cui va, pertanto, disconosciuto carattere costitutivo o anche soltanto novativo, trattandosi soltanto di atto esecutivo di una precedente deliberazione.

Ciò premesso, anche allo scopo di fornire risposta ad una serie di interrogativi e deduzioni fatti confluire nella presente richiesta di parere ad opera di alcune società, la Corte passa ad esaminare il merito della questione ad essa sottoposta.

La disposizione restrittiva del ripescaggio alle sole società che non ne abbiano beneficiato nelle ultime cinque stagioni sportive è espressamente ed esclusivamente dettata, mediante apposita previsione, per i soli campionati di Serie C, tanto C/1 quanto C/2.

La scelta federale non appare né casuale né frutto di inavvertenza o incoerenza.

Ed invero, già nella deliberazione cornice del 20 dicembre 2004 è chiaramente detto che per la stagione sportiva avvenire sarebbero rimasti invariati i criteri di ripescaggio per i campionati di serie A e di serie B, al contempo disciplinandosi in modo espresso e peculiare la materia relativamente ai campionati di Serie C.

Con riferimento a questi ultimi la deliberazione del Consiglio Federale del 20 dicembre 2004 enuncia il divieto di ripescaggio di società ripescate nel precedente quinquennio, così introducendo un doppio canale normativo per i campionati di Serie A e B, da un canto, e quelli di Serie C, dall'altro. Del resto l'opzione per il doppio canale normativo trova adeguata spiegazione nelle stesse premesse della deliberazione laddove è individuato il fine dei ripescaggi nei campionati di Serie C identificandolo nella ricostituzione a 90 del numero delle società partecipanti.

A questa stregua, è evidente che la mancata previsione per i campionati di Serie A e B del divieto di ripescaggio delle società ammesse al beneficio nell'ultimo quinquennio, stabilita per quelli di serie C, costituisce oggetto di una insindacabile scelta discrezionale del Consiglio Federale, peraltro assistita da adeguata base motivazionale.

Ora, poiché il doppio canale in parola oggettivamente ha introdotto un criterio selettivo dei ripescaggi, non può revocarsi in dubbio che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento, una selezione in senso penalizzante possa essere effettuata solo in presenza di una espressa disposizione e giammai in assoluta carenza di un indice normativo che possa condurre al risultato di rendere ad una società inaccessibile una posizione soggettiva di cui in astratto essa sia titolare per espresso riconoscimento federale.

Né tale riempimento *in malam partem* di una solo supposta lacuna ordinamentale può essere consentita in sede interpretativa, senza determinare inammissibili lesioni a posizioni soggettive altrui, mentre può solo formularsi un generale auspicio di considerazione per il futuro della intera materia in forme che non lascino adito a seppur non pienamente fondati dubbi.

In conclusione, la Corte esprime il parere che l'esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applichi ai campionati di serie A e B

**P.Q.M.**

La Corte Federale esprime il parere che la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive non si applichi ai campionati di serie A e B.

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Pubblicato in Roma il 22 luglio 2005**

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Francesco Ghirelli)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Franco Carraro)